

**Recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente tra  
contravvenzioni limitate per grandi disastri ambientali  
e sanzioni penali di facciata obblazionabili per la fauna protetta**

**MA I "REATI AMBIENTALI" CHE STANNO PER ESSERE VARATI  
SONO SERI O DI PURA FACCIATA? AD ESEMPIO, PER IL "DANNEGGIAMENTO  
DI HABITAT" E LA FAUNA SELVATICA CI SORGE QUALCHE DUBBIO...**

*Il "danneggiamento di habitat" in "siti protetti" punito  
meno severamente del furto di calzini al supermercato*

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci*

In questi giorni si stanno creando grandi aspettative sul pacchetto dei "reati ambientali" che stanno per essere varati sulla base dello schema di decreto legislativo recante: *"Attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*.

Sembra che ci saranno grandi novità. Ma saranno veramente novità serie o si tratterà dell'ennesimo provvedimento di pura facciata? Certo che alcuni segnali non sono tra i più incoraggianti. Vediamone un paio.

Molti stanno commentando con grande entusiasmo l' **articolo 733-bis (Danneggiamento di habitat) che sarà inserito nel Codice Penale**, il quale punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro *"Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto"*. Grande novità? Ne siamo sicuri? Vediamo.

Si tratta non di un delitto ma di una modesta contravvenzione. E già questo è fortemente deludente. Per i "non addetti ai lavori" nel campo penale ed in sintesi banale ed estrema<sup>1</sup>: i

---

<sup>1</sup> Dal volume **"Diritto all'ambiente - Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali"** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): " (...) Certamente si può affermare che, in termini di più intuitiva praticità, il reato è l'integrazione di un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; ergastolo, reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un «reato-contravvenzione» di più modesta entità; nel secondo

delitti sono reati importanti, puniti più severamente, che si prescrivono in tempi più lunghi e prevedono conseguenze non solo sanzionatorie ma anche procedurali molto più penetranti; le contravvenzioni sono reati meno importanti, puniti molto meno severamente, che si prescrivono in tempi più brevi e prevedono conseguenze non solo sanzionatorie ma anche procedurali molto più modeste.

Quindi, scegliere una contravvenzione anziché un delitto per chi crea un “danneggiamento di habitat” è già un segnale di forte deregulation e oggettiva prova che si tende a considerare tale evento di danno sull’ambiente come “reato minore” (minore comunque, come gravità, del furto di un paio di calzini sul banco del supermercato che è un delitto...). Poi: non si applica ovunque, ma sono in determinate aree di “siti protetti”. Il che significa che non è una norma di portata generale su tutto il territorio. Se il “danneggiamento di habitat” avviene in un’area che magari è pregiata sotto il profilo ambientale, ma che non rientra tra i “siti protetti”, non si applica questo già modesto reato contravvenzionale.

Ma vediamo, come esempio pratico, questo nuovo reato applicato all’importante campo degli inquinamenti idrici, dove certamente il “danneggiamento di habitat” è frequente e grave.

Va premesso che oggi, tutto sommato, i “reati satelliti”<sup>2</sup> creati dalla giurisprudenza consentono un ricorso sistematico ai reati “ordinari” del Codice Penale applicati poi al settore ambientale. Basti pensare al reato di “disastro ambientale innominato” che, dopo anni di inutili promesse politiche e legislative, è stato “creato” dalla Cassazione (Sez. III – sentenza del 29 febbraio 2008 n. 9418) sulla base di una lettura più attuale del “normale” art. 434 del Codice Penale applicato al caso delle grandi devastazioni ambientali. Una norma – comunque - efficace, la cui applicazione sta creando positivi effetti deterrenti e repressivi in ordine a gravi crimini ambientali.

---

caso (ergastolo, reclusione e/o multa) si tratta di un «reato-delitto» molto più grave. Il reato è accertato dalla polizia giudiziaria ed è sempre di competenza dell’autorità giudiziaria la quale avvia un’attività processuale dopo la ricezione della comunicazione di notizia di un singolo reato. Nella scala di valori che l’ordinamento giuridico si è dato, se tutto il settore penale è certamente più grave rispetto al campo delle sanzioni amministrative, all’interno del sistema penale poi esistono fattispecie più gravi e meno gravi e l’ordinamento prevede una linea di scala dei valori. In modo sostanziale tutti i reati sono stati divisi in due categorie fondamentali che sono i delitti e le contravvenzioni. I delitti sono i reati più gravi, le contravvenzioni sono i reati meno gravi. Tutti i reati sono, a loro volta in blocco, più gravi rispetto alle sanzioni amministrative. I delitti sono puniti con ergastolo, reclusione e multa; le contravvenzioni con l’arresto e l’ammenda. (...). “

<sup>2</sup> “Reati satelliti” è una definizione editoriale ideata da Diritto all’ambiente e protetta da copyright riservato, con la quale si vuole indicare in modo figurativo tutti quei reati in materia di inquinamento idrico che non sono espressamente previsti nel sistema sanzionatorio della parte terza del T.U. ambientale, ma sono stati storicamente creati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione valorizzando reati del Codice penale, applicandoli appunto in modo “satellite” ed integrativo rispetto alla normativa ambientale (ad esempio il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 3, c.p.).



Questa dei “reati satelliti” è una storia importante, che ha creato ed assestato un diritto virtuale ma vivente di delitti importanti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica con funzione di fatto supplente a norme legislative inefficaci o addirittura - come in questo caso - del tutto inesistenti (come inesistente è ancora oggi nel nostro sistema giuridico - nonostante tante belle chiacchiere - il reato di danno ambientale, che resta solo una procedura risarcitoria amministrativo/civilistica ma priva di fattispecie penale specifica...).

Così per il danneggiamento di beni ambientali, in particolare delle acque pubbliche. E proprio su tale importantissimo tema mi sovviene un dubbio leggendo questo recepimento della Direttiva in questione. Dunque, oggi è incontestabile che sulla base di una giurisprudenza granitica e storica nei casi di grandi e gravi inquinamenti idrici di acque pubbliche (fiumi, laghi, mare) al di là delle irrisorie sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/06 parte terza per chi viola i regimi tabellari (non esiste ancora un reato di inquinamento idrico diretto e specifico a livello sostanziale...), si applica il reato di cui all’art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale (danneggiamento aggravato di acque pubbliche).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” 2011** - di Maurizio Santoloci (Diritto all’ambiente - Edizioni - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): “ (...) Dopo l’entrata in vigore del T.U. ambientale parte terza in materia di scarichi e tutela delle acque assume particolare e primaria importanza sottolineare che a nostro avviso concorrono anche con gli illeciti previsti dalla nuova normativa il reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche (art. 635/II comma n. 3 Codice Penale) ed il reato di violazione del vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D. Lgs n. 42/04 ove il corso d’acqua o il lago o il tratto di mare risulti “danneggiato” sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica, etc.) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate, etc.). Si tratta di principio molto importante. Riteniamo dunque che la giurisprudenza della Cassazione che aveva legittimato tali interpretazioni vigente la legge pregressa rimanga superstita anche nel contesto della nuova normativa. Inoltre la giurisprudenza della Cassazione, da ultimo, ha creato un altro importante principio - sempre “satellite”- in ordine al reato di disastro ambientale innominato. Con una importante e significativa sentenza della Cassazione in materia di scarichi illeciti in realtà la Suprema Corte, già vigente il pregresso decreto n. 152/99, ha confermato tutta la pregressa elaborazione giurisprudenziale elaborata in precedenza nel contesto della legge 319/76 ribadendo che in caso di grave inquinamento idrico, in costanza della successiva normativa, è comunque possibile applicare anche il reato (delitto) di danneggiamento di acque pubbliche previsto dal codice penale (art. 635/II comma n. 3 c.p.). Vediamo la massima: “Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell’ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui.” (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 15 novembre 2000 n. 11710). Ed ancora: “Il reato di cui all’articolo 635 del C.P. è configurabile anche in relazione a danni cagionati da scarichi abusivi, stante la diversità dell’oggetto penale della tutela nei due casi (scarico abusivo e danneggiamento).” (Cass. Pen. - Sez. III - Sentenza 7 agosto 2001 n. 30836 - Pres. Svignano; Rel. Postiglione; P.M. Geraci; Ric. Russo e altro). Tale impostazione della Cassazione (valida ancora oggi in vigenza del T.U. ambientale 152/06, si presenta particolarmente interessante per i grandi e sistematici casi di inquinamento idrico, soprattutto considerando che, come abbiamo già sopra ripetutamente espresso, il D. Lgs. n. 152/06 parte terza, che disciplina come norma quadro di settore il campo degli scarichi e della tutela delle acque, non è affatto una norma sostanziale tesa a proibire l’inquinamento ma prevede soltanto alcune regole



Attenzione. Si tratta di un reato-delitto, punito nella ipotesi aggravata che stiamo esaminando con una pena minima di sei mesi di reclusione (fino poi a tre anni di reclusione come pena massima).

Dunque un reato grave ed importante. In caso di condanna, ipotizzando una sentenza con pena minima e concessione di attenuanti generiche si può arrivare a quattro mesi, non oltre; con il patteggiamento la pena minima può essere di quattro mesi di reclusione, e concedendo anche le attenuanti generiche si può arrivare a 80 giorni, non oltre. Dunque un effetto di pena forte e significativo anche nei casi minimi. Oggi in qualunque habitat, protetto o no, soggetto a vincolo o no, situato nei parchi e fuori dei parchi, e dunque ovunque, chi danneggia un corso d'acqua pubblico con l'inquinamento idrico o altro intervento che crea danno importante, va incontro a questo tipo di delitto.

Vediamo la "grande novità" in arrivo: l' **articolo 733-bis (Danneggiamento di habitat) che sarà inserito nel Codice Penale**, il quale punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro "Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto". Dunque, per fare un paragone, come abbiamo sopra accennato, si tratta non di un reato-delitto ma di un reato-contravvenzione. E già questo basterebbe a documentare come siamo ancora nei "reati minori"... Poi la pena: non c'è minimo, ed è prevista solo la pena massima; il che significa che il minimo è cinque giorni di arresto... (arresto, non reclusione, si badi). Il che significa che in teoria in caso di condanna o di patteggiamento comunque il responsabile può sperare di essere condannato a cinque giorni di arresto (trasformando poi con la conversione della pena i cinque giorni in ammenda arriviamo che il grande disastro ambientale può venire a "costare" in tutto € 250,00 x 5 = € totale € 1.250,00 che possono anche essere rateizzate).

---

tecniche (viziate da interferenza politica) per "regolare" l'inquinamento. In pratica, non si proibisce l'inquinamento ma si regola lo stesso. Stabilendo dei limiti formali (tecnici, ma soprattutto frutto di compromessi politici) che non possono essere superati dagli scarichi. Dunque il sistema sanzionatorio del D. Lgs. n. 152/06 parte terza è potenzialmente limitato a tali mancati rispetti formali ed oltretutto è vincolato, di fatto, al sistema dei prelievi e delle analisi di laboratorio che richiedono sempre un tecnico in loco il quale non sempre è reperibile; e le procedure sono complesse e ricche di possibili irregolarità formali che spesso provocano la nullità di tutto il complesso di prove analitiche (si pensi, ad esempio, che una irregolare notifica formale del giorno ed ora delle analisi in laboratorio al titolare dello scarico genera inesorabilmente la nullità di tutto il procedimento e dei prelievi e successivi esami). In questo contesto sono del tutto inutili foto e/o altri documenti sullo stato di danno reale del corso d'acqua che è solo un "corpo ricettore". Per un organo di polizia non "tecnico" è praticamente difficilissimo trovare la prova di questi illeciti. Per un privato o attivista di associazione ambientalista le difficoltà aumentano di conseguenza. (...).

Ma non basta. La norma è chiara: si applica solo se il fatto è commesso *all'interno di un sito protetto*. Il che significa – mi sembra – che se siamo *fuori di un sito protetto* non si applica (e dunque se si opera un danneggiamento di habitat ma quel territorio non è sito protetto, non si applica nulla...). Non mi sembra – francamente – un grande passo avanti. E speriamo che – invece – non sia un grande passo indietro. Perché resta da chiedersi, a questo punto, ad esempio in caso di danno su un corso d'acqua pubblico cosa succederà nella giurisprudenza nella rinnovata relazione tra questo “reato ambientale” specifico (modesta contravvenzione limitata ad aree protette) ed il già citato “reato satellite” storico del danneggiamento aggravato di acque pubbliche (delitto importante che si applica ovunque).

Dunque, riepilogando: oggi su tutto il territorio nazionale, aree protette o no, chi danneggia l'habitat di acque pubbliche viene perseguito con il grave reato di cui all'art. 635/II° comma Codice Penale. Domani: chi danneggia l'habitat di acque pubbliche in un sito protetto viene perseguito con il minore reato di cui al futuro art. 733/bis Codice Penale (reato contravvenzione). Quindi una deregulation notevole, peraltro dentro un'area protetta. E fuori dell'area protetta? Ipotesi A: si continua ad applicare il “vecchio” all'art. 635/II° comma Codice Penale (dato che il nuovo art. 733/bis non trova lì applicazione); in tale ipotesi lo stesso corso d'acqua “danneggiato” nel percorso fuori area protetta vede il responsabile andare incontro ad un reato-delitto (pena minima sei mesi di reclusione) e dentro l'area protetta ad un reato-contravvenzione (pena minima cinque giorni di arresto)... Singolare, no? Oppure ipotesi B: si dirà che a questo punto il reato di cui all'art. 635/II° comma Codice Penale (“reato satellite” non ufficiale creato in modo virtuale dalla giurisprudenza nel campo ambientale) non si può più applicare perché sovrammodulato dal nuovo art 733/bis che è specifico. In tal caso bell'affare: viene eliminato alla radice il reato più importante utilizzato fino ad oggi per contrastare i grandi danni ambientali sulle acque pubbliche, sostituito in cambio da una contravvenzioncina con minimo cinque giorni di arresto (trasformabili in € 1.250,00 di ammenda rateizzabili) e che si applica solo nei siti protetti; per le acque pubbliche fuori dei siti protetti questo nuovo reato di “danneggiamento di habitat” non si applica. Amen.

Non mi sembra – francamente ed al di là di tante chiacchiere – una grande svolta giuridica per la tutela penale dell'ambiente. Spero di sbagliarmi, e ne sarò lieto.

Altro caso, la fauna selvatica. Qui non è solo un'idea mia. Vediamo il seguente comunicato-stampa: “Schema di decreto legislativo prevede abbassamento delle pene per chi uccide orsi, lupi, foche monache, cicogne lav: governo non dia via libera al provvedimento, ministri brambilla e frattini si oppongono Uccidere un animale di una specie in estinzione costerà meno. I responsabili, oggi puniti a seconda della specie, dall'orso al lupo, dalla cicogna alla foca monaca, dallo stambecco al camoscio d' Abruzzo, da due mesi ad un anno di arresto e l'ammenda da 750 a 6000 euro, rischieranno da uno a sei mesi o in alternativa l'ammenda fino a 4000 euro. Commerciale questi animali?”

Si rischierà nulla, nonostante quanto previsto dalla direttiva europea 99 del 2008 per il cui recepimento l'Italia è già oltre il limite massimo di tempo previsto da Bruxelles. Sono questi gli incredibili effetti dello Schema di Decreto Legislativo proposto dal Ministro dell'Ambiente Prestigiaco, che, all'esame oggi e domani solo per parere nelle Commissioni Giustizia, Ambiente e Politiche Europee della Camera, tornerà al Governo per la valutazione finale. "C'è tempo e modo per intervenire sul merito del provvedimento formalmente intitolato "sulla tutela penale dell'ambiente" e che invece, ad oggi, è una tutela penale per i bracconieri e se non verrà cambiato porterà l'Italia davanti alla Commissione Europea - ha dichiarato Gianluca Felicetti, presidente della LAV - siamo riusciti un anno fa a cancellare la prospettata deregulation venatoria con il disegno di legge Orsi che voleva dare il fucile ai sedicenni, ma la sua richiesta di diminuzione delle pene, cacciata dalla porta del Parlamento, è rientrata dalla finestra grazie al Ministro Prestigiaco che speriamo non vorrà passare alla storia come Ministro della distruzione dell'ambiente. Confidiamo nel pronto intervento dei Ministri Frattini e Brambilla e dei parlamentari per il rispetto degli animali e della legalità".

Bene, comunicato del tutto condivisibile. Numeri e articoli di legge alla mano è esattamente così... Non solo. Ma tutte queste nuove sanzioni sono obblazionabili ai sensi dell'art. 162 e 162/bis Codice Penale perché punite solo con ammenda oppure con arresto alternativo all'ammenda.

Anche qui per i "non addetti ai lavori" nel campo penale ed in sintesi banale ed estrema: obblazionare significa che prima del processo penale o del decreto penale di condanna il responsabile può chiedere di essere ammesso a pagare una somma in via amministrativa (art. 162 C.P. terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con sola ammenda; art. 162/bis la metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con pena dell'arresto alternativa all'ammenda). Il che significa, in pratica, che per le contravvenzioni che prevedono la pena dell'ammenda, ce la caviamo pagando in via amministrativa la terza parte del massimo dell'ammenda prevista; laddove invece tale reato contravvenzione prevede (di facciata) la pena dell'arresto o dell'ammenda, di fatto l'arresto scompare e pagando la metà del massimo dell'ammenda in via amministrativa esco fuori del penale. In ambedue i casi il reato si estingue, il che significa che il penale viene completamente cancellato. Di fatto, si tratta di sanzioni amministrative spacciate per penali a livello di pura forma: ditemi chi una volta denunciato non sceglie di pagare quattro soldi in via amministrativa per esonerarsi dalla sanzione penale anche detentiva... E stiamo parlando di fauna protetta....

Non solo. Ma oggi a carico dei bracconieri responsabili di uccisioni di animali protetti si può ancora applicare il “reato satellite” del “furto venatorio”<sup>4</sup> che consente di denunciare (ed a

---

<sup>4</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” 2011** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): “ (...) Chi uccide animali protetti, a quale sanzioni va incontro? La risposta - logica - è che a suo carico scattano i reati previsti dalla legge in materia di tutela della fauna ed esercizio dell'attività venatoria, quale norma di settore. E questa è la regola di base. Dunque, è chiaro che in casi del genere, si applicano - naturalmente - tutte le violazioni specifiche della normativa in materia di caccia. Molti oggi stanno chiedendo - tuttavia - norme più severe attesa la modesta entità di tali sanzioni previste nella norma speciale. E si attendono con ansia i delitti ambientali in discussione in Parlamento. Giusto e logico. Ma, in attesa di queste modifiche normative, esiste una strada già oggi praticabile senza attendere modifiche normative e integrando - per questi casi specifici - la normativa di settore. Alludo alla “antica” teoria del “furto venatorio”... Quest'ultima prassi giurisprudenziale è in realtà da tempo caduta in desuetudine ed è oggi poco applicata, anche se in un passato non remoto ha rappresentato uno strumento giuridico importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80, grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza, molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile...

Molti sostengono che detta teoria - elaborata in vigenza della pregressa normativa in materia venatoria - non è più applicabile in corso di applicazione della attuale disciplina di settore. A nostro avviso questo non è vero e l'equivoco è dovuto ad una infelice elaborazione di previsione del punto specifico sulla attuale norma.

Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo. Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza). La mancanza del titolo principale che legittima all'esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa (salvo il reato più generale di porto abusivo d'arma comune da sparo e le infrazioni amministrative in materia di omesso pagamento delle tasse di concessione governative). Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31. Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

1) l'art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del « furto venatorio » è l'art. 30, comma 3, il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31.

E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa caccia di frodo.

volte arrestare) tali soggetti con l'imputazione del reato di furto aggravato (reato-delitto) ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato (del quale fa parte la fauna selvatica). Dopo l'emanazione di tali sanzioni specifiche sarà ancora applicabile tale ulteriore ed importante "reato satellite"?

---

La fattispecie di bracconiere senza licenza, non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del "furto venatorio": furto che espressamente appare escluso « nei casi di cui al comma 1 » e non in tutti i casi della nuova legge!...

Riteniamo pertanto, sulla base di dati presupposti, che il "furto venatorio" sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente - appare logico - alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia, anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale. Secondo la qui esposta teoria, chi abbatte animali protetti o comunque in violazione di legge con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio".

Noi riteniamo, infatti, che chi abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio" ai sensi degli artt. 624 e 625 Codice Penale essendo appunto la fauna abbattuta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro "bracconaggio predatorio".

Chi, invece, abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) non di appropriarsi degli animali stessi ma di ucciderli per atto fine a se stesso, non integra il reato di "furto venatorio" ma di "danneggiamento di fauna selvatica" ai sensi dell'art. 635/II° comma Codice Penale, essendo la fauna distrutta - come sopra accennato - patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia e, dunque, per puro "bracconaggio vandalico".

Di conseguenza, chi viene trovato in possesso di animali protetti morti e conservati o impagliati o comunque altro, derivanti da uccisioni illegali, risponde del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. stante l'origine delittuosa delle spoglie come reato presupposto.

Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che - si sottolinea - non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costitutiva e fine di tutela.

Sono poi reati di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie. Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale.

Ricordiamo che il furto, danneggiamento e ricettazione sono reati gravi rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace. E prevedono la possibilità di misure cautelari a carico dei responsabili. (...).



E sono solo due esempi. Ma a questo punto siamo veramente sicuri che questa grande innovazione dei cosiddetti “reati ambientali” ci faccia fare un passo avanti e non una decina di passi indietro?

Maurizio Santoloci

*Publicato il 19 maggio 2011*

**Questi ed altri argomenti verranno trattati nel seminario**



**TECNICA DI  
POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE**<sup>®</sup>

**le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale alla luce del T.U. ambientale revisionato con il D.lgs n. 205/10 ed il SISTRI. Accenni in ordine ai futuri reati ambientali approvati posti dal recepimento della Direttiva 2008/99/CE**

**Roma - 24 giugno 2011 - Centro Congressi “Gli Archi” - Largo S. Lucia Filippini n. 20**

**Docente: Dott. Maurizio Santoloci**

**PER INFORMAZIONI :**

**<http://seminario.dirittoambiente.net/>**